



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N. 20\2012

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n. 83038\7.4\2011\462

Seduta del 16 maggio 2012

<i>Presidente</i>	GUIDO PODESTA' ASSENTE	
<i>Vice Presidente</i>	ROSARIO PANTALEO	
<i>Vice Presidente</i>	JAVIER MIERA	
<i>Consiglieri</i>	BRUNA BREMBILLA	ROBERTO MAGAGNA
	ANTONIO FALLETTA	CLAUDIO MAZZOLA ASSENTE
	ETTORE FUSCO ASSENTE	CAMILLA MUSCIACCHIO
	GIOVANNI GOTTARDI	GIUSEPPE RUSSOMANNO

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Alfonso DE STEFANO

Su proposta del Presidente Guido PODESTA'

**Oggetto: Dichiarazione di compatibilità ambientale di impianto trattamento inerti per la modifica dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi.
Comune di Peschiera Borromeo (MI), loc. Cascina Fornace.
Approvazione schema di Convenzione tra Provincia di Milano - Ente Gestore Parco Agricolo Sud Milano e Soc. Ecoasfalti Spa
(Deliberazione immediatamente eseguibile)**

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Pasquale Maria Cioffi

L'atto si compone di 9 pagine di cui 4 pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 16 luglio 2007, n. 16 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi" e ss. mm. ii., che disciplina e conferma l'istituzione del Parco Agricolo Sud Milano già istituito con L. R. 24/90;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista l'istanza presentata al Parco, ai sensi dell'art. 14 delle N. T. A. del P. T. C. del Parco, dalla Soc. Ecoasfalti Spa, Legale Rappresentante Sig. Bacchi Ulisse, in data 14/06/2011 prot. gen. 99024/11; considerata la documentazione allegata all'istanza gli Uffici del Parco hanno richiesto un'integrazione documentale la quale è pervenuta in data 14/02/2012 prot. gen. 26667/12;

Considerato che:

- all'interno del perimetro del Parco Sud nel Comune di Peschiera Borromeo, precisamente in Loc. Cascina Fornace, è situata un'area di coltivazione di cava gestita da più ditte tra cui la Ecoasfalti Spa, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Bacchi Ulisse. L'attività della ditta sopraccitata, autorizzata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 06428 del 15/12/1995, consiste nella produzione di conglomerati bituminosi per la realizzazione di pavimentazioni stradali, autostradali e aeroportuali.
- la superficie complessiva dell'area dell'impianto è pari a circa 22.000 mq, di cui 10.000 mq sono destinati all'attività di ritiro rifiuti in procedura semplificata. Tale attività è stata autorizzata dal Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Milano rilasciata in data 15/5/2003 con numero d'iscrizione MI0235;
- in data 11 marzo 2008, con Delibera del Consiglio direttivo n. 13/08, è stato espresso parere favorevole alla conformità al P.T.C. del Parco per l'attività di produzione di conglomerati bituminosi e di impianto per il recupero di rifiuti inerti speciali non pericolosi, prescrivendo l'infoltimento/integrazione della preesistente vegetazione lungo la roggia Bagarotto sul confine Nord-Est della proprietà;
- successivamente in data 14/06/2011 la Ditta Ecoasfalti Spa ha presentato la modifica/integrazione della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale precedentemente approvata con Delibera n. 13/2008 del 11/03/2008, con allegata la bozza di schema di convenzione, ex-art. 14 delle N. T. A. del P. T. C. del Parco, richiedendo di aumentare il quantitativo dei rifiuti inerti di demolizione da trattare da 40.000 t/anno a 120.000 t/anno non modificando in alcun modo l'impianto stesso;
- l'impianto in oggetto ricade all'interno dei "Territori agricoli di cintura metropolitana" (art. 25), nell'"Area di coltivazione cave" (art. 45) delle NTA del P.T.C. del Parco approvato con D.G.R. n° 7/818 del 3 agosto 2000. Inoltre tutto il tratto Nord-Est dell'area è lambito dalla roggia Bagarotto;
- il P. R. G. del Comune di Peschiera Borromeo ricomprende l'area d'intervento all'interno della zona "E3 - cave" disciplinata dall'art. 30 delle relative N. T. A. ed è catastalmente individuata al Fg. 32 mappali 20, 21, 24 e 26;

Vista la nota trasmessa dal Comune di Peschiera Borromeo, prot. n. 79696 del 10.05.2012, con la quale il Comune rende noto il permanere delle problematiche relative alle molestie olfattive e ai rumori prodotti dall'attività della Società ECOASFALTI SPA e chiede, pertanto, agli Enti interessati di verificare lo stato di attuazione delle prescrizioni impartite dagli Enti medesimi;

Vista la relazione istruttoria predisposta dall'Arch. Loredana D'Ascola, Assistente Tecnico alle Infrastrutture e Territorio del Parco Agricolo Sud Milano, in data 14/05/2012 prot. gen. 80941/2012/7.4/2011/462, in atti;

Visto il parere tecnico espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott Pasquale Maria Cioffi 14 maggio 2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerata la necessità di rendere la **delibera immediatamente eseguibile** al fine di ottenere le successive e necessarie Autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto alle operazioni di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi in oggetto;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 6, contrari // astenuti 2 (Falletta, Gottardi) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole all'aumento dei quantitativi dei rifiuti inerti di demolizione da trattare, passando da 40.000 t/anno a 120.000 t/anno, da effettuarsi nell'impianto sito nella località Cascina Fornace nel Comune di Peschiera Borromeo (MI);
- 2) di approvare la bozza di Schema di Convenzione tra la Provincia di Milano, Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano e la Soc. Ecoasfalti Spa, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Bacchi Ulisse, con sede legale nel Comune di Peschiera Borromeo (MI) in località Cascina Fornace, unitamente alle prescrizioni previste nella medesima bozza relative alla realizzazione delle opere di miglioramento paesaggistico dell'area (art. 3) e alla compensazione ambientale (art. 4), resa ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di prendere atto della nota trasmessa dal Comune di Peschiera Borromeo, prot. n. 79696 del 10.05.2012, ritenendo opportuna una valutazione ambientale complessiva, da parte degli organi istituzionalmente competenti, delle criticità attuali dovute alla presenza degli impianti estrattivo-trattamento rifiuti nel contesto territoriale in questione;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Peschiera Borromeo (MI), con sede in via XXV Aprile 1 ed alla Soc. Ecoasfalti Spa, con sede legale in località Cascina Fornace nel Comune di Peschiera Borromeo (MI);
- 5) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano il presente provvedimento, unitamente allo schema di convenzione ed allo studio

interdisciplinare, sarà depositato in libera visione presso gli uffici del Parco per trenta giorni consecutivi, a far tempo dal giorno di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio;

- 6) di dare atto altresì che, nei successivi 30 giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 delle NTA del PTC;
- 7) di ritenere approvato il presente schema di convenzione qualora non vengano presentate osservazioni nei termini, demandandone la stipulazione al Dirigente competente;
- 8) di dare altresì atto che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La proposta di *immediata eseguibilità* è approvata.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va


IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Dott. Cioffi Pasquale Maria




Data 14 maggio 2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

Milano, li.....



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

.....

- ★ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- ★ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li.....

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14, TERZO COMMA, DELLE N.T.A. DEL P.T.C. DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

tra

La Provincia di Milano – Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano via Vivaio n. 1 (C.F. e partita I.V.A. 02120090150) in questo atto rappresentata da Direttore del Parco Agricolo Sud Milano,

e

la **Società ECOASFALTI S.p.A.** con sede legale in Comune di PESCHIERA BORROMEO cap: 20068 (MI), Località Cascina Fornace snc; codice fiscale 10106630154, p.iva 10106630154, legalmente rappresentata, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato Sig. Bacchi Ulisse , nato a Castelnovo di Sotto (RE) il 10.03.1952 e domiciliato per la carica presso la Società,

P R E M E S S O

- che la Società è proprietaria di un'area in Comune di Peschiera Borromeo, censita nel Foglio 32 , mappali nn. 20, 21, 24 e 26;
- che tale area è inclusa nel P.T.C. del Parco Agricolo Sud e azionata come "Territori agricoli di cintura metropolitana" di cui all'art. 25 delle N.T.A del Piano all'interno della "Area di coltivazione cave", di cui all'art. 45 delle NTA del PTC del Parco;
- che con la Deliberazione di conformità al P.T.C. n. 13/08 del Consiglio direttivo nella seduta in data 11 marzo 2008 era stata espresso parere favorevole per l'attività di produzione di conglomerati bituminosi e di impianto di gestione di rifiuti inerti speciali non pericolosi
- che la ECOASFALTI SPA ha presentato la richiesta di aumentare da 40.000 t/anno a 120.000 t/anno il quantitativo di rifiuti inerti di demolizione da ritirare;
- che in data 14 giugno 2011 la Società ha presentato all'Ente Parco Agricolo Sud Milano il documento di integrazione Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, redatto dall'Ing. Giuseppe Ventola, e successivamente integrato, richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che ai sensi dell'art. 14 terzo comma della N.T.A. gli elementi essenziali e le soluzioni tecniche adottate dalla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale sono trasfusi in una convenzione da stipulare con l'Ente Gestore;
- che l'accesso all'impianto avverrà da Peschiera Borromeo Località Cascina Fornace tramite strada che conduce direttamente all'interno della "Area estrattiva di cava":

- che l'impatto dell'impianto sull'atmosfera, sul clima acustico e sulla fauna locale è trascurabile, come evidenziato dalla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale;
- che, al fine di rendere prevalentemente positivo l'impatto dell'impianto sul paesaggio, sono state previste adeguate misure di mitigazione ambientale, consistenti essenzialmente nella effettuazione degli interventi di manutenzione delle piantumazioni arboree ed arbustive al confine dell'insediamento già posizionate con il precedente provvedimento del Parco Agricolo Sud Milano, come evidenziato dalla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale;
- che con delibera n. _____ del Consiglio Direttivo del Parco Sud del _____ protocollo n. _____ è stata approvata la predetta Dichiarazione e il relativo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, da considerarsi come parte integrante del presente atto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

La presente convenzione disciplina la richiesta presentata da ECOASFALTI SPA in Comune di Peschiera Borromeo Località Cascina Fornace di aumentare il quantitativo di rifiuti inerti ritirati fino a 120.000 tonnellate/anno, così come meglio descritto nella integrazione della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale resa ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PTC del Parco.

Art. 3 - Miglioramento paesaggistico dell'area

Considerati gli elementi essenziali della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, onde pervenire alla mitigazione e miglioramento paesaggistico ed ecologico e di percezione estetico visiva, la Soc. ECOASFALTI SPA si impegna a realizzare quanto sotto riportato:

Per un corretto procedimento sotto l'aspetto geobotanico, paesaggistico ed ambientale si ritiene sensato non tanto un'ulteriore aggiunta di piante ma una professionale e consapevole selezione e manutenzione della vegetazione ad oggi esistente, da eseguirsi a scadenza annuale o massimo biennale; questo vale sia per la vegetazione spontanea preesistente che per quella formata negli ultimi due anni e infine per quella successivamente aggiunta dove essa risulta superstita. Questa manutenzione, se eseguita con perizia, entro breve darebbe un visibile risultato di miglioramento dello stato della vegetazione, oltre ad uno spontaneo ma controllato infoltimento e ad una migliore condizione fitopatologica dell'area, tutto obiettivi che dovrebbero essere primari per una fascia di mitigazione.

In dettaglio, le opere di manutenzione si propongono come segue:

- a) **accurata rimozione dell'Hedera helix su tutte le alberature** tramite taglio netto dei tronchi aggrappati del rampicante alla base degli alberi per interrompere il progressivo soffocamento delle medesime;
- b) **eliminazione delle alberature grandi a fine ciclo vitale solo per i pioppi**, di cui alcuni già **pericolanti** ed insistenti sulle strade di servizio interne della ECOASFALTI srl;
- c) **soppressione periodica dei rovi** che invadono gran parte della fascia;
- d) periodica **individuazione e selezione della vegetazione spontanea da mantenere**, eliminazione delle parte aeree di quella da sfavorire; con questo procedimento si ottiene in pochi anni una copertura totale dell'area con la vegetazione selezionata e si crea una situazione di concorrenza permanente che sopprime infine la quasi totalità delle piante indesiderate. Inoltre, la selezione favorisce la formazione delle piante emergenti ad alto fusto per le quali si creerebbe una accettabile situazione di luminosità e spazio vitale.
- e) dove possibile ed accessibile, **pulizia/taglio periodico delle sterpaglie e delle piante infestanti** e successiva **applicazione di dischi di pacciamatura** biodegradabile per la segnalazione e la protezione delle giovani piante spontanee selezionate.

Art. 4 Compensazione ambientale

A compensazione dell'impianto in oggetto, la Soc. ECOASFALTI spa si impegna a corrispondere una cifra pari a Euro 6.000,00 (Seimila) a favore dell'Ente Parco, da utilizzarsi per:

La realizzazione di un monitoraggio sulla consistenza delle popolazioni di uccelli svernanti, negli ambienti umidi dell'intero territorio del Parco, secondo il protocollo internazionale dell'IWC, dall'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex INFS di Ozzano Emilia (BO), nonché un censimento primaverile, secondo dei transetti prestabiliti, nelle aree risicole del Parco o, comunque, per attività affini che il Parco riterrà più opportune.

Art. 5 Recupero e ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzo

Nell'ipotesi di cessazione dell'utilizzo dell'area da parte della Soc. ECOASFALTI SPA per l'attività di cui in premessa, la stessa si impegna a liberare l'area medesima da tutti i componenti dell'impianto e a ripristinare l'area mediante rimozioni di tutte le opere ed i manufatti e la successiva formazione di un prato stabile, mantenendo le superfici arboreo-arbustive.

Art. 6 Spese

Le spese per la registrazione della presente convenzione e le eventuali imposte e tasse nascenti da vigenti disposizioni sono a carico della Soc. ECOASFALTI SPA.

Art. 7 Controversie

Le Parti convengono che ogni interpretazione e decisione in ordine al tenore e all'efficacia della presente convenzione venga effettuata da parte di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, due dei quali di nomina da parte dell'Ente Parco Agricolo Sud Milano e da parte della ECOASFALTI SPA ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 8 Garanzie

A titolo di impegno per la realizzazione delle opere di mitigazione si allega alla presente Polizza Fidejussoria pari al valore delle opere di mitigazione da eseguire, per un importo di € 6.000,00, a garanzia dell'esecuzione delle opere medesime e da svincolarsi una volta che le opere saranno terminate.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Milano, li _____

Il Direttore del
Parco Agricolo Sud Milano

la Società
ECOASFALTI SPA
